



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

## NOTA OPERATIVA n. 1/2017

### **Oggetto: Il trattamento degli emolumenti spettanti agli amministratori**

#### **- Premessa**

La presente Nota operativa ha lo scopo di trattare la disciplina civilistica, contabile e fiscale degli emolumenti spettanti agli amministratori.

E' da premettere che la società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da più amministratori, i quali costituiscono il Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori hanno un ruolo importante per la corretta gestione della società ed è per questo che la loro nomina deve essere sottoposta alla forma di pubblicità prevista dal comma 4 dell'art. 2383 c.c., richiamato in tema di Srl dall'art. 2475 del Codice civile.

#### **- Il Compenso agli amministratori**

Lo svolgimento dell'attività di amministratore di società comporta un connotato diritto, soggettivo, perfetto e disponibile, ad ottenere un emolumento per l'opera prestata ai fini dell'assolvimento dell'onere "gestorio" assunto con la carica, a meno che non sia espressamente prevista la gratuità della funzione o che l'amministratore vi rinunci in modo esplicito ed inequivocabile.

Tale potere comporta anche l'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori.

Sebbene autorevole Dottrina (O. Cagnasso e A. Busani su tutti), già fin dall'epoca della riforma del 2003, abbia a sostenere che in specie nella S.r.l., ad effetto della eliminazione del richiamo all'art. 2389 del c.c., in assenza di una espressa previsione statutaria o decisionale l'incarico sia da assumersi come gratuito, tale assunto non può essere interamente condivisibile poiché il diritto all'emolumento sussiste comunque ed intrinsecamente per il suo stesso contenuto riconducibile al "mandato", pur con la diversa "competenza" derivante dall'incarico stesso, piuttosto che dalla "ordinaria diligenza" prevista dall'art. 1720 del codice civile.

La materia degli emolumenti spettanti agli amministratori, siano essi emolumenti periodici, in danaro od in natura, come l'eventuale indennità di fine mandato al momento della cessazione del rapporto, è regolata dagli articoli 2364, 2389 e 2479 del codice civile, i quali attribuiscono ai soci la specifica competenza sulla loro determinazione.

[....]